

ASP Crotone - Palma DRAGONE - Direzione Generale

Da: Dirigente Tribunale Minorenni di Catanzaro
[dirigente.tribmin.catanzaro@giustiziacert.it]
Inviato: lunedì 8 ottobre 2018 10:14
A: info@avvocaticatanzaro.legalmail.it; segreteria.cz@pec.omceo.it;
segreteria@pec.ordinemedici.cosenza.it;
segreteria@pec.ordinemedici.crotone.it; segreteria.vv@pec.omceo.it;
psicologica Calabria@pec.aruba.it; Calabria@anpe.it;
croas.calabria@cnoaspostecert.it;
dipartimento.tuteladellasalute@pec.regione.calabria.it;
direzionegenerale@pec.asp.cz.it;
direzionegenerale@pec.aspcs.gov.it;
direzionegenerale@pec.asp.crotone.it; aspvibovalentia@pec.it;
sett.politichesociali@certificata.comune.catanzaro.it;
comunedicosenza@superpec.eu;
protocollocomune@pec.comune.crotone.it;
protocollocomunevibo@pec.it
Oggetto: Bando per la nomina e conferma dei giudici onorari minorile presso il
Tribunale per i Minorenni di Catanzaro per il triennio 2020 - 2022
Allegati: Documento (1).pdf

VISTO Crotone, li 10.10.2018
Pratica assegnata al Direttore/Responsabile U.O.
[Signature] - B.S. - D.G.
Il Direttore U.O.C. Affari Generali, Legale e Ass.vi
Dott.ssa Anna Giordano

ASP Crotone
Protocollo Generale
N. 0046465 del 10/10/2018





TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANZARO

via Francesco Paglia - tel. 0961517111/0961517183/ fax 0961741737

Ai Rettori delle Università degli Studi
di
CATANZARO (protocollo@cert.unicz.it)
COSENZA (amministrazione@pec.unical.it)

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori
Legali Distrettuale di
CATANZARO(info@avvocaticatanzaro.legalmail.it)

Al Presidente dell'Ordine dei Medici
CATANZARO (segreteria.cz@pec.omceo.it)
COSENZA (segreteria@ordinemedici.cosenza.it)
CROTONE (segreteria@pec.ordinemedici.crotone.it)
VIBO VALENTIA (segreteria.vv@pec.omceo.it)

Al Presidente dell'Ordine degli Psicologi
della Regione Calabria
CATANZARO(psicologicalabria@pec.aruba.it)

Al Presidente dell'Ordine Professionale
dei Pedagogisti
della Regione Calabria
CATANZARO (calabria@anpe.it)

Al Presidente dell'Ordine professionale
degli Assistenti Sociali della
della Regione Calabria
CATANZARO(croas.calabria@cnoaspostecert.it)

Al Capo del Dipartimento della Tutela della Salute
e delle Politiche Sanitarie
della Regione Calabria
CATANZARO
(dipartimento.tuteladellasalute@pec.regione.calabria.it)

Ai Direttori Generali delle A.S.P.
CATANZARO(direzione generale@pec.asp.czit)
COSENZA (direzione generale@pec.aspcs.gov.it)
CROTONE (direzione generale@pec.aspcrotone.it)
VIBO VALENTIA (aspvibovalentia@pec.it)

Al Presidente dell'Ordine professionale
dei Biologi
CATANZARO (f.scicchitano@onb.it)

Ai Responsabili dei Servizi e Centri Sociali del Comune
CATANZARO(sett.politichesociali@certificata.comune.ca
tanzaro.it)
COSENZA (comunedicosenza@superpec.eu)
CROTONE (protocollo comune@pec.crotone.it)
VIBO VALENTIA (protocollocomunevibo@pec.it)

p.c. Ai Giudici Onorari in servizio

Oggetto: Bando per la nomina e/o conferma dei giudici onorari minorili presso il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro per il triennio 2020-2022

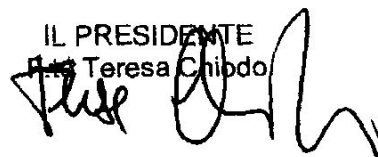
In previsione della nomina di 24 giudici onorari minorili presso questo Tribunale per i minorenni per il triennio 2020 – 2022, il Consiglio Superiore della Magistratura, con circolare n. P 18/VA/2018 dell' 11/7/2018, ha disposto che codesti Enti siano invitati ad informare i propri dipendenti in possesso dei requisiti richiesti dalla legge (cultori di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia, psicologia, sociologia, pediatria, nonché cittadini benemeriti dell'assistenza sociale) della possibilità di proporre domanda per concorrere a tali nomine.

A tal fine comunico che la presentazione delle domande di nomina o di conferma deve avvenire compilando e inviando per via telematica al Consiglio Superiore della Magistratura l'apposito modulo (Mod. A-Min) **disponibile dal 9 ottobre 2018** sul sito del Consiglio (www.csm.it) collegandosi all'indirizzo URL "<http://concorsi.csm.it/onorarigom2020>" e altresì consegnando ovvero facendo pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento detto modulo, debitamente compilato e sottoscritto, in originale e due copie, all'ufficio per il quale la domanda è proposta.

Alla domanda i richiedenti dovranno allegare anche una dichiarazione con la quale si impegnano a garantire l'esercizio della funzione in Tribunale per almeno due giorni a settimana (e comunque non più di tre a settimana), senza limitazioni di orario, indicando i giorni che preferibilmente o tassativamente saranno prescelti.

Si allega copia del relativo bando, da inoltrare anche alle strutture di rispettiva competenza, che prevede la presentazione delle domande **dall'09/10/2018 fino al 09/11/2018.**

Catanzaro, 05 /10/ 2018

IL PRESIDENTE
P.s. Teresa Chiodo


OGGETTO: Pratica num. 18/VA/2018 Criteri per la nomina e conferma dei giudici onorari minorili per il triennio 2020 -2022.
(delibera 11 luglio 2018)

“Il Consiglio

pre m e s s o.

La circolare per la nomina e la conferma dei giudici onorari minorili per il triennio 2017-2019 approvata con delibera plenaria del 21 ottobre 2015 non ha inteso discostarsi, come accaduto per il precedente triennio, dalla finalità di contemperare le contrapposte esigenze di non rinunciare alle specifiche competenze che l'attività concretamente svolta ha consentito di verificare ed affinare in capo ai magistrati onorari in servizio, e, al contempo, di stimolare il ricambio delle esperienze in un settore, come quello minorile, bisognoso dell'avvicendamento di contributi e di apporti culturali in grado di riflettere l'evoluzione dei tempi.

In tale ottica, dunque, il Consiglio Superiore si è posto nel solco di mitigare la ripetibilità della conferma nell'incarico, che resta ancorata, per il secondo e il terzo triennio, ad un giudizio comparativo tra vecchi e nuovi aspiranti; si è invece innovato in tema di età massima, allineando il limite ai 70 anni, come già disposto dal legislatore per il personale di magistratura professionale, eliminando l'obbligo di residenza e rafforzando la disciplina in tema di incompatibilità e formazione.

Il presente intervento non intende, dunque, discostarsi dal dettato del comma 2-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, che ha espressamente previsto che il secondo comma dell'articolo 50 dell'Ordinamento giudiziario (regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni) – per cui *“Gli esperti del Tribunale per i minorenni sono nominati con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro per la grazia e Giustizia, per un triennio e possono essere confermati”* – *“si interpreta nel senso che per i giudici onorari del Tribunale per i minorenni non sussistono limitazioni alla possibilità di conferma”*.

Pertanto per coniugare l'esigenza, laddove l'incarico si protragga oltre il terzo triennio, di non disperdere la qualificata esperienza acquisita dagli esperti, con quella di garantire il pluralismo delle competenze e di consentire l'ingresso di nuove figure professionali, funzionali al necessario avvicendamento degli apporti e delle sensibilità culturali, occorre:

1) rendere più pregnante la valutazione del merito acquisito *“sul campo”* dai giudici onorari minorili, agendo sui presupposti della scelta di consentire la continuazione dell'incarico (*rectius*: per confermare coloro che sono già in servizio) dopo il decorso del terzo triennio;

2) riformulare – in termini analitici – i parametri del giudizio di comparazione nell'ipotesi di conferma per i trienni successivi al terzo, non solo richiamando i criteri generali già previsti per la conferma *“decorso il secondo triennio”* (opportunità di differenziare le competenze professionali privilegiando nuove domande) ma *“dedicando”* un'apposita disciplina alla fase della *“comparazione con i nuovi aspiranti”*, che dovrà essere analiticamente motivata e formulata tenendo conto in via esclusiva delle competenze e dei

titoli extragiudiziari, senza alcun riferimento alla professionalità acquisita nell'esercizio delle funzioni onorarie, per evitare precostituiti sbarramenti all'accesso di nuove figure;

3) responsabilizzare ancora di più i dirigenti degli uffici, chiamati a redigere un rapporto informativo – da trasmettere al Consiglio Giudiziario per il previsto parere – non solo in sede di valutazione dell'attività svolta dai giudici onorari nel primo triennio (come previsto dalla disciplina a regime) ma, in forza di una nuova previsione generale di carattere procedimentale, ogniqualvolta si sia "in presenza di domanda di conferma".

Con la presente circolare si conferma sostanzialmente quanto già previsto per il triennio 2017-2019 intervenendo unicamente sul procedimento di nomina e conferma dei giudici onorari minorili al fine di semplificarlo e renderlo più efficiente. A tal fine si introducono le seguenti modifiche:

- a) la presentazione della domanda on-line (articolo 5);
- b) l'attestazione: dei titoli di studio posseduti; delle attività svolte; della partecipazione a corsi e seminari; delle pubblicazioni effettuate (con dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ex articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con riserva per l'Amministrazione di effettuare idonei controlli anche a campione in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445). L'aspirante deve comunque essere in possesso della documentazione idonea ad attestare il contenuto della dichiarazione resa, da fornire all'Amministrazione su richiesta;
- c) la composizione della Commissione di valutazione degli aspiranti (articolo 6): si prevede che della stessa facciano parte solo i giudici onorari minorili che non abbiano presentato domanda di conferma nell'incarico, al fine di evitare ogni possibile conflitto d'interesse tra aspiranti alla nomina e alla conferma;
- d) la previsione di una graduatoria unica dei degli aspiranti alla nomina e conferma dopo il secondo triennio (articolo 6, comma 4, lettera c);
- e) l'applicazione parziale del congedo parentale (articolo 11, comma 3);
- f) la previsione della pubblicazione on-line sul sito del Consiglio superiore della magistratura della graduatoria degli aspiranti alla nomina e/o conferma nell'incarico di giudice onorario minorile, nonché il punteggio riportato dai singoli candidati (articolo 9 del bando di concorso).

Le presenti modifiche alla circolare influiscono sul relativo bando di partecipazione alla procedura concorsuale di selezione che, per l'effetto, si rende necessario modificare nelle rispettive previsioni.

Ciò premesso,

d e l i b e r a

di approvare la circolare ed il bando relativi ai criteri per la nomina e conferma e sullo *status* dei giudici onorari minorili per il triennio 2020-2022, di seguito riportati:

CIRCOLARE RELATIVA AI CRITERI PER LA NOMINA E CONFERMA E SULLO STATUS DEI GIUDICI ONORARI MINORILI PER IL TRIENNIO 2020-2022

Articolo 1

Organici degli uffici giudiziari minorili e durata dell'incarico di giudice onorario minorile

1. L'organico dei giudici onorari dei Tribunali per i minorenni è determinato, di regola, in ragione di tre ogni componente togato; quello delle Sezioni per i minorenni delle Corti d'appello in ragione di due ogni componente togato.

2. Il Consiglio superiore della magistratura, in base a specifiche esigenze prospettate dai Presidenti degli uffici anzidetti, può disporre la modifica di detti organici.

3. I giudici onorari minorili durano in carica tre anni e possono essere confermati nei limiti e con le modalità indicati nel successivo articolo 4.

Articolo 2 *Requisiti per la nomina*

1. Per la nomina o la conferma a giudice onorario minorile è necessario che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di nomina o di conferma previsto nel relativo bando, l'aspirante sia in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) esercizio dei diritti civili e politici;
- c) idoneità fisica e psichica;
- d) inesistenza di cause di incompatibilità di cui al successivo articolo 7, tenendo presente che non potranno essere proposti per la nomina o conferma a giudice onorario minorile persone che non abbiano avuto in passato da parte del Consiglio superiore della magistratura la conferma per inidoneità all'incarico nelle medesime funzioni o in quelle di esperto di sorveglianza ovvero in altri ruoli di magistrato onorario o siano state revocate;
- e) non abbia riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;
- f) abbia tenuto condotta incensurabile così come previsto dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni. Ai fini della valutazione della condotta si tiene conto delle risultanze del casellario giudiziale e degli eventuali carichi pendenti (autocertificati dall'aspirante con le modalità di cui al successivo articolo 5, comma 4) nonché di apposita informativa del Prefetto (richiesta ai sensi del successivo articolo 6, comma 1).

2. L'aspirante deve, inoltre, essere "*cittadino benemerito dell'assistenza sociale*" e "*cultore di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia e psicologia*" (articolo 2 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, e successive modificazioni).

3. Il requisito di "*cultore*" di taluna delle materie di cui al comma che precede non presuppone necessariamente il possesso del diploma di laurea, pur se il medesimo costituisce titolo preferenziale. Le esigenze di specializzazione connesse con l'incarico inducono, peraltro, a ritenere necessario, ai fini della nomina, un titolo di studio rilasciato da istituti pubblici o riconosciuti. Ai fini dell'accertamento della competenza richiesta si tiene conto altresì delle attestazioni di specifica esperienza lavorativa, dei risultati conseguiti sul piano operativo, delle pubblicazioni scientifiche di apprezzabile livello e originalità, ove intervenuti in uno o più dei settori sopra indicati. Ai fini della nomina la condizione di "*cultore*" di una delle materie rilevanti deve avere carattere di attualità o, comunque, corrispondere a una esperienza recente.

4. La situazione di "*benemerita dell'assistenza sociale*" è criterio concorrente e pari ordinato rispetto a quello della cultura specialistica e, quindi, condizionante la nomina. Con il termine "*benemerita*" si intende una particolare sensibilità e attenzione ai problemi dell'infanzia e dell'età evolutiva e una concreta traduzione di tale sensibilità in attività concrete e continuative. L'integrazione dei requisiti della cultura e della benemerita comporta che la competenza scientifica, per quanto elevata, deve essere integrata da una esperienza concreta, maturata eventualmente in attività mirate di studio e ricerca, anche di carattere accademico, applicate a specifiche problematiche minorili emergenti nel distretto.

5. Per "*assistenza sociale*" si intende ogni attività continuativa, svolta anche a titolo di volontariato, intesa al miglioramento fisico e sociale dei consociati, principalmente favorendone l'adattamento costruttivo alle regole e ai valori della vita comunitaria e rimuovendo le cause di disadattamento. L'impegno nel settore dell'assistenza sociale è svolto

in forma di attività lavorativa qualificata è titolo prevalente in sede di valutazione comparativa.

6. Rientra nelle materie dell'assistenza sociale e dell'antropologia criminale, intese in senso lato, la specializzazione in sociologia, che integra conseguentemente requisito per la nomina a giudice onorario minorile, ove approfondita o praticata in ambito minorile.

Articolo 3 *Limiti di età*

1. Per l'esercizio delle funzioni di giudice onorario minorile è necessario, ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, avere compiuto il trentesimo anno di età. Ai fini della nomina tale requisito deve sussistere all'inizio del triennio cui la stessa si riferisce.

2. L'esercizio delle funzioni di giudice onorario minorile non può protrarsi oltre il compimento del settantesimo anno di età.

3. Al fine di evitare periodi di permanenza nell'incarico inferiori al triennio, non può essere nominato o confermato giudice onorario minorile chi abbia compiuto, all'inizio del triennio, il sessantasettesimo anno di età.

Articolo 4 *Durata nell'incarico.* *Presupposti e limiti della conferma nello stesso*

1. I giudici onorari minorili durano in carica tre anni e sono nominati con le modalità previste nell'articolo 6 della presente circolare.

2. Essi possono essere confermati sulla base dei seguenti criteri (determinati dall'esigenza di equilibrare l'esigenza di non disperdere esperienze destinate ad incrementarsi nel tempo e quella di avvicinare competenze e sensibilità nuove, in una materia nella quale è notevolmente cresciuto il peso delle conoscenze scientifiche):

a) decorso il primo triennio, il giudice onorario può essere confermato sulla base della sola valutazione di tale periodo di esercizio delle funzioni, indipendentemente dalla comparazione con nuovi aspiranti. A tal fine il parere del Presidente dell'ufficio di appartenenza deve indicare la qualità e le caratteristiche dell'attività svolta, dando specificamente atto di eventuali concreti e dettagliati profili di demerito ostativi alla conferma. Il giudice onorario minorile nominato nel corso del triennio in sostituzione di altro magistrato onorario dovrà essere valutato per la conferma tenuto conto dei criteri adottati per la nomina ed inserito nella graduatoria di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c), della presente circolare;

b) decorso il secondo triennio, il giudice onorario può essere ulteriormente confermato solo previo giudizio di comparazione con i nuovi aspiranti. Nel giudizio comparativo si terrà conto delle opportunità di differenziare le competenze professionali nel quadro dell'organico complessivo, privilegiando eventuali nuove domande. Ai fini della comparazione con i nuovi aspiranti il magistrato onorario dovrà essere inserito nella graduatoria di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c), della presente circolare (tenuto conto del punteggio riportato nella scheda di valutazione candidato);

c) per i trienni successivi al terzo, anche non consecutivo, la conferma è possibile previo giudizio di comparazione solo con i nuovi aspiranti, in presenza di circostanze eccezionali dipendenti dalla peculiare competenza professionale del magistrato onorario, tenendo peraltro conto della necessità di garantire l'opportuno pluralismo delle competenze specialistiche. Il giudizio di comparazione con i nuovi aspiranti deve essere

analiticamente motivato e va formulato tenendo conto – in via esclusiva – delle competenze e dei titoli extragiudiziari, senza alcun riferimento alla professionalità acquisita nell'esercizio delle funzioni onorarie. Nel giudizio comparativo si terrà conto delle opportunità di differenziare le competenze professionali nel quadro dell'organico complessivo, privilegiando eventuali nuove domande. Ai fini della comparazione con i nuovi aspiranti il magistrato onorario dovrà essere inserito nella graduatoria di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c), della presente circolare (tenuto conto del punteggio riportato nella scheda di valutazione candidato).

3. Ogni triennio decorre dal 1° gennaio dell'anno iniziale, a prescindere dalla data del decreto di nomina e della conseguente presa di possesso. Ai fini del computo dei trienni non si tiene conto delle frazioni maturate in caso di nomina intervenuta in corso di triennio in sostituzione di altri giudici onorari cessati dall'incarico.

4. Il positivo esercizio dell'incarico per due trienni presso il Tribunale per i minorenni ovvero presso la Sezione per i minorenni può costituire titolo preferenziale per la nomina rispettivamente a giudice onorario presso la Sezione per i minorenni della Corte d'appello o giudice onorario presso il Tribunale per i minorenni.

Articolo 5

Presentazione delle domande di nomina o di conferma

1. I giudici onorari minorili sono nominati, all'esito del procedimento di seguito indicato, con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

2. Ai fini della regolarità della procedura concorsuale i Presidenti dei Tribunali per i minorenni e delle Corti di appello predispongono adeguate forme di pubblicità del relativo bando (mediante notizia alle Facoltà universitarie interessate, all'Ordine degli psicologi e degli psicoterapeuti, alle A.S.L., ecc.), provvedendo altresì alle opportune informazioni in ordine ai posti in organico e alle modalità di presentazione delle domande.

3. La domanda di nomina o di conferma a giudice onorario minorile deve essere presentata nei termini previsti dal relativo bando. Ogni aspirante può presentare un numero massimo di due domande, una per il Tribunale per i minorenni e una per la Sezione per i minorenni della Corte di appello. Le domande non possono essere relative a diversi distretti di Corte d'appello. Non è possibile determinare un ordine di preferenza nella scelta della sede. La nomina a giudice onorario presso un ufficio comporta la decadenza dell'ulteriore domanda presentata presso altro ufficio.

4. La domanda di nomina o di conferma deve essere inviata esclusivamente per via telematica, secondo le modalità espressamente previste dal bando di concorso allegato alla presente circolare.

5. L'aspirante deve dichiarare nella domanda, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni:

- a) il proprio cognome e nome;
- b) la data e il luogo di nascita;
- c) il codice fiscale;
- d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, c.a.p.);
- e) il luogo ove desidera ricevere eventuali comunicazioni relative alla procedura di selezione, qualora sia diverso da quello di residenza;
- f) i numeri telefonici e l'indirizzo e-mail di reperibilità;
- g) il possesso della cittadinanza italiana;
- h) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

- i) di avere l'idoneità fisica e psichica;
- l) di non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- m) di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
- n) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale;
- o) di non essere mai stato revocato o non confermato nelle funzioni di magistrato onorario (in caso positivo dovrà indicare, ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, gli estremi del provvedimento);
- p) di non versare in alcuna delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 7 della presente circolare;
- q) di impegnarsi a rimuovere le cause di incompatibilità eventualmente esistenti entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina a magistrato onorario, di cui alla presente procedura di selezione;
- r) di impegnarsi, a seconda dell'attività svolta: a non esercitare la professione forense davanti agli uffici minorili del distretto e, in ogni caso, in relazione ai procedimenti che comunque coinvolgano minori e famiglia nell'ambito del medesimo distretto; a cessare dall'incarico di magistrato onorario o di componente laico di organi giudicanti entro e non oltre la data d'inizio dell'incarico; ad astenersi dallo svolgere l'attività di consulente tecnico d'ufficio o di parte nel distretto giudiziario di appartenenza; a non assumere, per tutta la durata dell'incarico di giudice onorario minorile, cariche rappresentative in strutture comunitarie ove vengono inseriti minori da parte dell'autorità giudiziaria e a non partecipare, per tutta la durata dell'incarico di giudice onorario minorile, alla gestione delle strutture stesse o ai consigli di amministrazione di società che le gestiscono nonché a rinunziarvi, se già si rivestano tali ruoli o cariche, prima di assumere le funzioni giudiziarie; a non svolgere, per tutta la durata dell'incarico di giudice onorario minorile, attività di operatore socio-sanitario o collaboratore a qualsiasi titolo in strutture comunitarie, pubbliche o private, ove vengono inseriti minori da parte dell'autorità giudiziaria e a rinunziarvi, se già si svolgano tali attività, prima di assumere le funzioni giudiziarie;
- s) il numero di presenze settimanali tendenzialmente assicurate, fino ad un massimo di tre.

6. La mancanza di alcuno dei requisiti o delle dichiarazioni di cui all'articolo 2 ed al comma 5 del presente articolo, anche se riferite a funzioni ed attività non esercitate, costituisce causa di esclusione dell'aspirante o di inammissibilità della domanda di partecipazione alla procedura in oggetto.

7. In calce alle dichiarazioni rese, l'aspirante deve apporre la propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

8. Alla domanda devono essere allegate a pena di inammissibilità:

- a) nulla-osta allo svolgimento delle funzioni di giudice onorario minorile rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza o dal datore di lavoro, nel caso in cui l'aspirante alla nomina o alla conferma sia dipendente pubblico o privato;
- b) autorelazione sulle proprie esperienze professionali;
- c) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Mod. A-Min) attestante: i titoli di studio posseduti con l'indicazione specifica del voto conseguito; le attività svolte; la partecipazione a corsi e seminari anche in qualità di relatore o docente; le pubblicazioni effettuate;
- d) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

9. L'aspirante deve comunque essere in possesso della documentazione idonea ad attestare il contenuto della dichiarazione di cui alla lettera c) del precedente comma 8, da fornire all'Amministrazione su richiesta.

10. L'Amministrazione non provvede a regolarizzare, integrare o modificare domande inviate senza l'utilizzo del sistema telematico.

11. L'omissione anche di una soltanto delle modalità di presentazione indicate nel presente articolo determina l'inammissibilità della domanda.

12. L'Amministrazione effettuerà idonei controlli anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 6

Procedimento di nomina e di conferma

1. Una volta pervenute le domande, il Presidente dell'ufficio interessato acquisisce informativa del Prefetto sulla condotta di ciascun aspirante e convoca, quindi, per la valutazione delle stesse una Commissione composta dai giudici togati, da un pubblico ministero e da due giudici onorari minorili dell'ufficio estratti a sorte tra coloro che non hanno presentato domanda di conferma nell'incarico. Nel caso in cui non ricorra tali ipotesi la Commissione è validamente costituita con la sola presenza dei componenti togati. Delle riunioni della Commissione è redatto apposito verbale.

2. Ai fini della valutazione delle domande di nomina e conferma di cui al comma 1, la Commissione procede, secondo criteri predeterminati stabiliti in precedenza, alla attribuzione di punteggi in ordine ai titoli posseduti dagli aspiranti e, valutandone l'opportunità, anche mediante colloqui, compilando per ogni candidato apposita scheda di valutazione (allegato 5).

3. In presenza di domanda di conferma il Dirigente dell'ufficio redige – e poi trasmette al Consiglio giudiziario con la documentazione prevista dal successivo comma 5 – un rapporto informativo, dando atto di eventuali concreti e dettagliati profili di demerito ostativi alla conferma, segnalando, se presenti, specifici elementi di conoscenza.

4. La Commissione di cui al comma 1, predispone:

a) l'elenco dei giudici onorari che per i quali si chiede la conferma nell'incarico per il secondo triennio, con l'indicazione per ciascuno della competenza professionale, della qualifica delle attitudini e delle specifiche competenze (allegato 1);

b) l'elenco dei giudici onorari dei quali, pur in presenza di domanda, non viene proposta la conferma per inidoneità (allegato 2);

c) una graduatoria unica di tutti gli aspiranti alla nomina e alla conferma (dopo il secondo triennio e per i trienni successivi) più idonei ad assumere l'incarico con l'indicazione per ciascuno di loro della qualifica, delle attitudini e delle specifiche competenze (allegato 3). L'indicazione delle specifiche competenze, a fronte di particolari esigenze è, altresì, finalizzata a consentire alla Commissione di predisporre la proposta di nomina del candidato che meglio risponde all'esigenza di appropriata distribuzione delle competenze professionali, anche in deroga all'ordine della graduatoria. Nella predetta graduatoria dovranno essere inseriti, ai fini della comparazione, anche i giudici onorari minorili nominati nel corso del triennio in sostituzione di altro magistrato onorario cessato dall'incarico;

d) l'elenco delle domande dichiarate inammissibili per mancanza dei requisiti di cui all'articolo 2 della presente circolare (allegato 4).

5. I Presidenti degli Uffici interessati trasmettono al Consiglio giudiziario competente per territorio per il relativo parere le proposte di nomina e conferma formulate tenuto conto della previsione relativa al genere di cui all'articolo 50 del Regio decreto 30 gennaio 1941, n.

12, nonché tutte le domande di nomina e di conferma, corredate dalle schede di valutazione, dal rapporto redatto ai sensi del comma 3 e dagli elenchi di cui al comma 4 che precedono, con i verbali delle riunioni della Commissione di cui al comma 1 e con ogni ulteriore informazione ritenuta utile. Alle domande è altresì allegata specifica informativa circa le forme di pubblicità del bando adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2.

6. I Consigli giudiziari trasmettono al Consiglio superiore della magistratura le domande e i documenti di cui al precedente comma 5 con il relativo parere.

7. Il Consiglio superiore della magistratura provvede alla nomina dei giudici onorari minorili e trasmette le deliberazioni al Ministro della giustizia per l'emissione dei relativi decreti.

8. Nel caso di cessazione per qualunque causa, in corso di triennio, di un giudice onorario, il Consiglio superiore della magistratura, su segnalazione del Presidente interessato e utilizzando le graduatorie già formulate in conformità ai criteri sopra richiamati, nomina in sostituzione, per la restante parte del triennio, l'aspirante che meglio risponde all'esigenza di appropriata distribuzione delle competenze professionali anche in deroga all'ordine di graduatoria.

9. Se alla scadenza del triennio, per ragioni non preventivamente valutabili in sede di predisposizione tabellare, il giudice onorario risulta tuttora impegnato quale componente di un collegio investito di un processo penale o per dichiarazione di stato di adottabilità non esaurito e ove le conseguenze indotte dalla necessità di rinnovo del collegio lo consiglino, il Presidente dell'ufficio interessato richiede al Consiglio superiore della magistratura l'utilizzazione del giudice onorario fino all'esaurimento del processo.

Articolo 7 *Incompatibilità*

1. Non possono esercitare le funzioni di giudice onorario minorile:

a) i membri del parlamento nazionale ed europeo, i membri del governo, i titolari di cariche elettive ed i membri delle giunte degli enti territoriali, i componenti degli organi deputati al controllo sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di difensore civico;

b) gli ecclesiastici ed i ministri di confessioni religiose;

c) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto nei tre anni precedenti incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici.

2. Sono estese ai giudici onorari minorili le incompatibilità previste dall'articolo 16 dell'Ordinamento giudiziario, limitatamente a quelle derivanti dall'esercizio di funzioni giudiziarie, quale magistrato onorario, ovunque svolte.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 9, non sussistono per i giudici onorari minorili le incompatibilità derivanti dallo svolgimento di attività private, libere o impiegate, sempre che non si ritenga, con motivato apprezzamento da effettuarsi caso per caso, che esse possano incidere sull'indipendenza del magistrato onorario, o ingenerare timori di imparzialità.

4. In caso di iscrizione all'Ordine degli avvocati, il giudice onorario deve astenersi dall'esercizio della professione davanti agli uffici minorili del distretto e, in ogni caso, in relazione a procedimenti che comunque coinvolgano minori e famiglia nell'ambito del medesimo distretto e, prima della nomina o della conferma, deve rendere dichiarazione di impegno in tal senso.

5. Il giudice onorario iscritto negli albi dei consulenti tecnici del tribunale, o comunque avente i requisiti corrispondenti, deve astenersi dallo svolgimento di consulenze tecniche d'ufficio e di parte nel distretto giudiziario di appartenenza e, prima della nomina o della conferma, deve rendere dichiarazione di impegno in tal senso. In ogni caso, il giudice

onorario iscritto negli albi dei consulenti tecnici del tribunale, o comunque avente i requisiti corrispondenti, deve segnalare al Presidente dell'ufficio di appartenenza gli incarichi di consulente tecnico (di ufficio o di parte in altri distretti) precedentemente ricevuti e quelli che riceve nel corso del triennio al fine di consentire le opportune valutazioni in ordine alla nomina, alla conferma o alla permanenza nell'incarico.

6. Fatto salvo quanto previsto al comma 9, non sussistono per i giudici onorari minorili le incompatibilità derivanti da un pubblico impiego, sempre che le esigenze del medesimo siano compatibili con le disponibilità di tempo e di impegno richieste dall'incarico onorifico, e sempre che lo specifico impiego non contrasti con la necessaria terzietà del giudice. Nei casi di incertezza quanto alla disponibilità di tempo deve essere acquisita una dichiarazione di disponibilità dell'aspirante e della Amministrazione di appartenenza.

7. Non si estendono ai giudici onorari minorili le incompatibilità per vincoli di parentela o affinità previste dagli articoli 18 e 19 dell'Ordinamento giudiziario. Tuttavia i Presidenti degli uffici giudiziari di appartenenza devono segnalare al Consiglio superiore della magistratura, al fine della nomina e della eventuale revoca, tutte le situazioni che – ove sussistessero in capo a magistrati – potrebbero dar luogo a profili di incompatibilità ai sensi degli articoli citati. Deve costituire oggetto di segnalazione, in particolare, l'eventuale vincolo di parentela, affinità o coniugio, al quale sono parificate la convivenza, anche di fatto, e la condizione di parte dell'unione civile, del giudice onorario minorile con altri giudici onorari, sia del Tribunale che della sezione della Corte d'appello, e con magistrati togati operanti in detti uffici nonché, nel caso di esercizio della professione legale da parte del giudice onorario o del congiunto, il tipo e l'ampiezza dello stesso.

8. Se il giudice onorario minorile svolge attività di operatore socio-sanitario dei servizi territoriali, pubblici e privati, o vi collabora a qualsiasi titolo, è necessario che ne sia assicurata la posizione di terzietà rispetto ai procedimenti trattati; in ogni caso, il giudice onorario minorile non può trattare procedure seguite dai servizi territoriali con i quali egli a qualsiasi titolo collabora, venendosi altrimenti a configurare una ipotesi di astensione. Il Dirigente dell'ufficio giudiziario cura che ogni interferenza o confusione dei ruoli sia evitata, anche attraverso l'applicazione delle regole fissate dal Consiglio superiore della magistratura nella circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudiziari.

9. Non possono esercitare le funzioni di giudice onorario minorile coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture comunitarie ove vengono inseriti minori da parte dell'autorità giudiziaria o che partecipano alla gestione complessiva delle strutture stesse o ai consigli di amministrazione di società che le gestiscono. La stessa previsione si applica a coloro che svolgono attività di operatore socio-sanitario o collaboratore a qualsiasi titolo delle strutture comunitarie medesime, pubbliche e private. Il giudice onorario minorile, all'atto della nomina, deve impegnarsi a non assumere, per tutta la durata dell'incarico, i ruoli o le cariche suddette e, se già ricoperti, deve rinunziarvi prima di assumere le funzioni.

10. Le incompatibilità previste nei commi precedenti ricorrono anche nel caso in cui quelle cariche o quei ruoli siano rivestiti da parenti sino al secondo grado, da affini in primo grado, dal coniuge, dal convivente, anche di fatto, o dalla parte dell'unione civile.

11. Spetta al Presidente dell'ufficio giudiziario interessato fornire al Consiglio superiore della magistratura ogni utile elemento di giudizio ai fini della valutazione della domanda di nomina o di conferma ovvero ai fini della revoca dell'incarico.

Articolo 8

Cessazione, decadenza, revoca d'ufficio

1. Il giudice onorario minorile cessa dall'ufficio:

a) per scadenza del termine di durata della nomina o conferma;

b) per dimissioni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento di accettazione;

c) per il compimento del settantesimo anno di età.

2. Il giudice onorario minorile decade dall'ufficio:

a) se non assume le funzioni entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina o nel termine più breve eventualmente fissato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 10 dell'Ordinamento giudiziario;

b) se non esercita volontariamente le funzioni inerenti all'ufficio;

c) se viene meno uno dei requisiti necessari o sopravviene una causa di incompatibilità.

3. Il giudice onorario è revocato dall'ufficio in caso di grave negligenza, inosservanza dei doveri d'ufficio o partecipazione inadeguata per impegno, puntualità e capacità alle attività del Tribunale o della Corte ovvero per sopravvenute gravi ragioni che compromettono il prestigio della funzione giudiziaria.

Articolo 9

Procedura per la decadenza e revoca

1. La cessazione dall'ufficio prevista dal comma 1, lett. a), del precedente articolo non necessita di nessun provvedimento da parte del Consiglio superiore della magistratura.

2. Nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 ed alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo precedente, poiché si tratta di prendere atto dell'accadimento di un fatto al quale la legge ricollega automaticamente determinati effetti, il Consiglio superiore della magistratura dispone la immediata decadenza del giudice onorario appena la condizione si verifica senza disporre ulteriori accertamenti.

3. Nelle ipotesi di decadenza determinate dal venir meno di uno dei requisiti necessari o dal sopravvenire di una causa di incompatibilità (articolo 8, comma 2, lett. c)) e di revoca per inosservanza dei doveri inerenti all'ufficio (articolo 8, comma 3), il Presidente dell'ufficio di appartenenza che abbia avuto notizia di un fatto che possa dar luogo alla decadenza o alla revoca deve, in ogni momento, proporre al Consiglio giudiziario la revoca o la decadenza del giudice onorario minorile.

4. Il Consiglio giudiziario formula la contestazione indicando succintamente i fatti suscettibili di determinare l'adozione dei provvedimenti indicati e le fonti da cui le notizie dei fatti sono tratte. L'atto di contestazione è notificato all'interessato con l'avvertimento che, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento, può presentare memorie e documenti o indicare circostanze sulle quali richiede indagini o testimonianze.

5. Ove si debba procedere ad accertamenti, il Consiglio giudiziario ne affida lo svolgimento ad uno dei componenti.

6. Se, anche all'esito degli accertamenti effettuati, la notizia risulta infondata, il Consiglio giudiziario propone l'archiviazione del procedimento trasmettendo gli atti al Consiglio superiore della magistratura.

7. Se la notizia risulta non infondata, il Presidente del Consiglio giudiziario dispone che siano tempestivamente notificati all'interessato il giorno, l'ora e il luogo fissati per la deliberazione, avvertendolo che ha facoltà di prendere visione degli atti relativi alla notizia dalla quale è scaturito il procedimento e degli eventuali accertamenti svolti. L'interessato è avvertito, altresì, che può comparire personalmente, che potrà essere assistito da un difensore scelto tra i magistrati, anche onorari, appartenenti all'ordine giudiziario o tra gli avvocati del libero Foro e che se non si presenta senza addurre un legittimo impedimento si procederà in sua assenza. La data fissata per la deliberazione deve essere notificata almeno dieci giorni prima del giorno fissato.

8. Ciascun membro del Consiglio giudiziario ha facoltà di rivolgere domande all'interessato sui fatti a lui riferiti. L'interessato può presentare memorie e produrre ulteriori documenti che dimostra di non aver potuto produrre in precedenza. Il presidente dà la parola al difensore, se presente, e all'interessato che la richieda.

9. All'esito di tale attività il Consiglio giudiziario formula e invia al Consiglio superiore della magistratura proposta motivata di archiviazione ovvero di decadenza o di revoca.

10. In quanto titolare del potere decisionale, il Consiglio superiore della magistratura può accogliere la proposta del Consiglio giudiziario, ovvero modificarla, procedendo, se necessario alle attività istruttorie e alla nuova audizione dell'interessato, se quest'ultimo lo richieda o comunque ritenuto necessario, secondo le formalità di cui ai commi che precedono in quanto compatibili.

11. Nel caso in cui il Consiglio superiore della magistratura deliberi la cessazione, la decadenza o la revoca dall'ufficio, la stessa è dichiarata o disposta con decreto del Ministro della giustizia.

12. Nel corso del procedimento per l'accertamento delle cause oggetto della decadenza o revoca dall'incarico, il Presidente dell'ufficio di appartenenza può disporre la sospensione del giudice onorario dall'incarico svolto.

Articolo 10

Formazione e aggiornamento professionale

1. Ai fini di consentire ai giudici onorari minorili di nuova nomina una indispensabile formazione professionale, la Scuola superiore della magistratura, anche attraverso le strutture territoriali della formazione distrettuale, sentiti i Presidenti degli uffici di appartenenza, cura che i giudici onorari, subito dopo la nomina ed anche prima dell'inizio del triennio (fermo restando l'effettivo inizio dell'esercizio delle funzioni a decorrere dalla data d'inizio del triennio) effettuino un'attività pratica di natura formativa della durata di mesi due, che si realizzi essenzialmente nella partecipazione alle camere di consiglio civili, nell'assistenza alle udienze civili, nell'assistenza alle udienze penali dibattimentali e a quelle tenute dal giudice dell'udienza preliminare, in incontri con i Servizi sociali del territorio e del Ministero della giustizia e in visite agli istituti penali minorili (ferma restando la possibilità di individuare ulteriori momenti formativi).

2. In relazione a tali attività ogni giudice onorario deve essere affiancato da un *tutor* (magistrato ordinario od onorario appartenente all'ufficio), al quale fare riferimento anche per ogni altra informazione concernente il lavoro.

3. Per quanto attiene più specificamente alla formazione e aggiornamento professionale dei magistrati onorari minorili si rimanda alle risoluzioni consiliari in tema di linee guida per la formazione ed aggiornamento professionale dei magistrati anche onorari, in ordine alla quale i Presidenti degli uffici di appartenenza provvederanno a sollecitare i referenti per la formazione decentrata per quanto riguarda l'organizzazione delle attività formative.

Articolo 11

Doveri e diritti

1. Il giudice onorario minorile è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.

2. La competente autorità giudiziaria deve dare tempestiva comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della pendenza di procedimenti penali instaurati

successivamente alla nomina o alla conferma e dell'esito degli stessi, al fine di consentire le opportune valutazioni in ordine all'eventuale dichiarazione di decadenza o di revoca.

3. Il congedo ordinario, il congedo straordinario e la concessione di aspettative, istituti tipici del rapporto di servizio dei pubblici dipendenti, applicabili ai magistrati ordinari in forza dell'articolo 276 dell'Ordinamento giudiziario, non sono usufruibili dai giudici onorari minorili.

4. Il giudice onorario minorile ha diritto di astenersi dallo svolgere le funzioni giurisdizionali per un periodo di tempo corrispondente al periodo di astensione obbligatoria per maternità riconosciuto ai pubblici dipendenti. Il dirigente dell'ufficio, su specifica segnalazione della circostanza da parte dell'interessata, non può adibirla in tale periodo allo svolgimento delle funzioni medesime.

Articolo 12

Sorveglianza sull'adempimento dei doveri dei giudici onorari minorili

1. I Presidenti del Tribunale per i minorenni e della Sezione per i minorenni della Corte di appello vigilano sull'attività dei giudici onorari minorili addetti ai rispettivi uffici. Talc compito può essere delegato ad altro magistrato dell'ufficio indicato nel progetto tabellare.

2. Nell'ambito dell'attività di cui al precedente comma, è fatto obbligo al Capo dell'ufficio di vigilare sull'effettiva durata dell'incarico del magistrato onorario, attivando tempestivamente prima della scadenza le eventuali procedure di conferma o richieste di nuova nomina.

3. Il Capo dell'ufficio che venga a conoscenza di fatti o comportamenti di possibile rilievo ai fini di un procedimento di decadenza o disciplinare, dà tempestivo avvio al procedimento di cui all'articolo 9.